

# Regolamento interno della Commissione della concorrenza

del 1° luglio 1996 (Stato 1° febbraio 2009)

Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996

---

*La Commissione della concorrenza,*

visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1995<sup>1</sup> sui cartelli (LCart),  
*ordina:*

## Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza

### Sezione 1: Organi

#### Art. 1 Organi decisionali

<sup>1</sup> Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):

- a. la Commissione;
- b. ...<sup>2</sup>
- c. la presidenza;
- d. ogni singolo membro della presidenza.

<sup>2</sup> La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.<sup>3</sup>

#### Art. 2<sup>4</sup>

#### Art. 3 Composizione della segreteria

La segreteria si compone:

- a. del direttore;
- b. del direttore supplente;

RU **1996** 2870

<sup>1</sup> RS **251**

<sup>2</sup> Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>4</sup> Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

- c.<sup>5</sup> dei vicedirettori;
- d.<sup>6</sup> dei collaboratori.

### Art. 3a<sup>7</sup> Confidenzialità

I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.

## Sezione 2: Competenze

### Art. 4 Commissione

<sup>1</sup> La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.

<sup>2</sup> ...<sup>8</sup>

<sup>3</sup> È inoltre competente per:

- a. ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);
- b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;
- c.<sup>9</sup> definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria;
- d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);
- e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria (art. 24 cpv. 1 LCart);
- f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>8</sup> Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

g.<sup>10</sup> prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;

h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.

<sup>4</sup> ...<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari.<sup>12</sup>

### **Art. 5**<sup>13</sup>

#### **Art. 6**<sup>14</sup>            Questioni giuridiche fondamentali

<sup>1</sup> Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.

<sup>2</sup> Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.

#### **Art. 7**<sup>15</sup>            Presidenza

<sup>1</sup> La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza.

<sup>2</sup> La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione.

<sup>2bis</sup> La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.

<sup>3</sup> La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente.

<sup>4</sup> Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>11</sup> Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

**Art. 8** Presidente

Il presidente:

- a. dirige i dibattiti della Commissione;
- abis.<sup>16</sup> informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza;
- ater.<sup>17</sup> assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria;
- b. sorveglia la gestione della segreteria;
- c.<sup>18</sup> assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria;
- d. è responsabile delle relazioni con i media.

**Art. 9** Decisione relativa ai costi

L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.

**Sezione 3: Sedute****Art. 10** Convocazione e decisioni

<sup>1</sup> La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.<sup>19</sup>

<sup>1bis</sup> La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.<sup>20</sup>

<sup>1ter</sup> La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> Le deliberazioni non sono pubbliche.

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>17</sup> Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>20</sup> Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

**Art. 11<sup>23</sup>** Partecipazione del sorvegliante dei prezzi

Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo supplente.

**Capitolo 2: Attività della Commissione****Sezione 1: Attività della segreteria****Art. 12** Compiti della segreteria

<sup>1</sup> La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:

- a.<sup>24</sup> effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;
- b. dirige le operazioni d'inchiesta;
- c.<sup>25</sup> sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;
- d. consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.

<sup>2</sup> Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.<sup>26</sup>

<sup>3</sup> Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.

**Art. 13** Compiti del direttore

<sup>1</sup> Il direttore:

- a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività;
- b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio;
- c. organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

d.<sup>27</sup> partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;

dbis.<sup>28</sup> informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;

e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.

<sup>2</sup> Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.

#### **Art. 14**            Informazione interna

<sup>1</sup> Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.

<sup>2</sup> La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.

<sup>3</sup> Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.<sup>29</sup>

#### **Art. 15**            Relazioni della segreteria verso l'esterno

D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.

### **Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza<sup>30</sup>**

#### **Art. 16**            Decisioni

<sup>1</sup> Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.

<sup>2</sup> Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>28</sup> Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

**Art. 17** Inchieste preliminari e inchieste

<sup>1</sup> La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.

<sup>3</sup> La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.<sup>32</sup>

<sup>4</sup> La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.<sup>33</sup>

**Art. 18<sup>34</sup>** Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese

<sup>1</sup> La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).

<sup>2</sup> Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.

<sup>3</sup> La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.

**Art. 19<sup>35</sup>** Esperti

La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.

**Art. 20** Concetto d'informazione

La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.

**Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità****Art. 21** Politica d'informazione

La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

**Art. 22** Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta

<sup>1</sup> La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>2</sup> L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.

**Art. 23** Rapporto annuale

<sup>1</sup> Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.

<sup>2</sup> Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>36</sup> sul mercato interno.

**Art. 24** Contabilità

Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia pubblica; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.

**Capitolo 4: Disposizioni finali****Art. 25** Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 1986<sup>37</sup> è abrogato.

**Art. 26<sup>38</sup>****Art. 27** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

<sup>36</sup> RS **943.02**

<sup>37</sup> [RU **1986** 977]

<sup>38</sup> Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).